



# COMUNE DI QUINTO VICENTINO

*Piazza IV Novembre, n. 2  
Cod. Fisc. 80007810247*

*36050 Quinto Vicentino (VI)  
P. IVA 00803090240*

## PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Legge Regionale 6 Aprile 2001 nr. 10  
D.G.R. 20 Luglio 2001 n.1902*

approvato con delibera C.C. n. 36 del 26/09/2002  
modificato con delibera G.C. n. 18 del 28/01/2008

o o o o o o

## INDICE

1. Introduzione
2. Analisi geografica-territoriale e della popolazione del Comune
3. Analisi della viabilità e della pianificazione urbanistica
4. Analisi della rete di vendita in sede fissa
5. Mercati nei Comuni limitrofi
6. Analisi-ricognizione della situazione attuale del commercio su aree pubbliche
7. Individuazione delle aree su cui spostare il nuovo mercato
8. Individuazione delle aree su cui vietare il commercio in forma itinerante

## 1) Introduzione

Il presente Piano per il Commercio su aree pubbliche, strumento di programmazione per il prossimo triennio dell'attività del commercio su aree pubbliche (ex ambulante) nel territorio di Quinto Vicentino, è strutturato in due parti, la prima concerne la relazione tecnica di cui al seguito, la seconda riguarda il Regolamento con i relativi elaborati planimetrici.

1. La Relazione tecnica ha la funzione di esporre un'analisi delle caratteristiche economiche ed urbanistiche del territorio e della rete distributiva e, quindi, di individuare le condizioni per una migliore funzionalità del servizio al consumatore e di assicurare il giusto equilibrio fra commercio su aree pubbliche ed altre forme di distribuzione.
2. Il Regolamento ha la funzione di individuare le norme atte a disciplinare, in maniera sostanziale e procedurale, il commercio su aree pubbliche.

## 2) Analisi geografica-territoriale e della popolazione del Comune


Il territorio di Quinto Vicentino, interamente di pianura, si estende alla periferia Nord Est del capoluogo della provincia Vicenza.

Sono presenti i tratti tipici delle zone di periferia di città, edificazione residenziale, strade con traffico costante, discreto sviluppo terziario, prevalentemente nel quartiere denominato villaggio Montegrappa; nella rimanente parte del territorio troviamo anche uno sviluppo demografico-economico di tipo agricolo.

La popolazione è di 4.641 abitanti ad ottobre 2001 e, come si desume dalle tabelle sotto riportate, negli ultimi decenni presenta un incremento piuttosto sviluppato.

<b>POPOLAZIONE RESIDENTE</b>	
<b>ANNO</b>	<b>NUMERO ABITANTI</b>
1871	1792
1881	1945
1901	2071
1911	2378
1921	2613
1931	2614
1936	2729
1951	3006
1961	2783
1971	3025
1981	3581
1991	4109
2001	4641

## RESIDENTI A QUINTO VICENTINO



### 3) Analisi della viabilità e della pianificazione urbanistica

Le principali direttrici della viabilità che interessano il Comune sono:

- La Strada Statale nr 53 (via Postumia)
- La Strada Provinciale (via Cà Balbi)
- La Strada Provinciale nr.30 (via Stradone- Capparozzo)
- La Strada Provinciale (via Vittorio Veneto)
- Altre strade comunali di collegamento interno (circa 80)

Il Comune è interessato in due punti differenti dall'autostrada A21 "Valdastico", ma, non essendoci caselli di svincolo, le stesse non portano significative conseguenze sulla rete viaria e distributiva.

La strada Postumia, intensamente percorsa soprattutto da traffico pesante presenta, nel tratto che interessa Quinto Vicentino, numerosi insediamenti artigianali, ma il pendolarismo per lavoro sconsiglia la possibilità di sviluppare il commercio su aree pubbliche.

Anche le strade comunali di collegamento interno non presentano condizioni favorevoli allo sviluppo del commercio.

Invece, la provinciale Cà Balbi presenta un forte aggregato abitativo in Villaggio Montegrappa, onde per cui può essere utile prevedere la possibilità di sviluppare il commercio su aree pubbliche.

Per quanto riguarda la frazione-capoluogo di Quinto Vicentino, nella zona del parcheggio auto di via Vittorio Veneto, si individuano le condizioni adatte per migliorare, o meglio permettere, lo sviluppo del commercio su aree pubbliche.

In prospettiva di un miglioramento dell'attuale mercato, si può prevedere un suo spostamento dall'attuale sede di piazza IV Novembre, che presenta problematiche riguardanti la sicurezza della viabilità dovute alla presenza delle scuole elementari, alla zona, appunto, di via Vittorio Veneto, di più ampio respiro e più agevole per la circolazione veicolare e pedonale.

#### 4) Analisi della rete di vendita in sede fissa

Nel territorio comunale sono presenti:

43 Esercizi di Vicinato (commercio in sede fissa) con le seguenti tipologie merceologiche:

3 alimentari (macellerie)

3 alimentari

2 alimentari (panifici)

1 alimentari (latte e formaggi)

34 non alimentari (abbigliamento, prodotti zootecnici, legnami, pavimenti, arredamento, elettrodomestici, casalinghi)

Sono ubicati i seguenti Pubblici Esercizi di somministrazione alimenti e bevande:

4 Bar

6 Bar- Ristoranti

2 Bar- Pizzerie

2 Circoli privati

2 Agriturismo

Inoltre, come si può desumere dal grafico sotto riportato, sono presenti le seguenti attività:

4 Tipografie

3 Autonoleggio con conducente

1 Autonoleggio senza conducente


2 Distributori di carburante

2 Barbieri

7 Parrucchieri

2 Estetisti

## LE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRINCIPALI





## 5) Mercati nei Comuni limitrofi

Vicenza: il *Giovedì*

Bertessinella: il *Sabato*

Torri di Quartesolo: il *Venerdì*

Bolzano Vicentino: il *Giovedì*

Gazzo Padovano: il *Mercoledì*

San Pietro in Gù: il *Martedì*

Monticello Conte Otto: il *Sabato*

## 6) Analisi-ricognizione della situazione attuale del commercio su aree pubbliche

Allo stato attuale, le aree pubbliche destinate al commercio sono le seguenti:

### Mercato Settimanale di Quinto Vicentino di Piazza IV Novembre:

1. periodo di svolgimento: ogni sabato mattina
2. caratteristiche strutturali:
  - superficie complessiva dei posteggi: mq 2.700
  - numero totale dei posteggi: 14
  - superficie singolo posteggio: vedere planimetria allegata
  - n. posteggi della tipologia merceologica alimentare: 6
  - n. posteggi della tipologia merceologica non alimentare: 8
  - n. posteggi per gli operatori non professionali: non previsto
3. orari:
  - orario invernale (1 ottobre - 31 marzo)  
fino alle ore 8.00 scarico e approntamento del banco  
dalle 8.00 alle ore 13.00 vendita  
dalle 13.00 alle 14.00 ricarico merci e rimozione banchi
  - orario estivo (1 aprile - 30 settembre)  
fino alle ore 7.30 scarico e approntamento del banco  
dalle 7.30 alle ore 13.00 vendita  
dalle 13.00 alle 14.00 ricarico merci e rimozione banchi
  - assegnazione ai precari: entro un'ora dall'inizio
4. condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, e ambientale: non previsto
5. tariffa vigente della tassa di occupazione suolo pubblico:  
Euro 0,61 al mq
6. particolari modalita' di accesso all'area per gli operatori: non previste
7. servizi e parcheggi: sono presenti solamente i parcheggi

## **7) Individuazione delle aree su cui spostare il nuovo mercato**

L'area pubblica di Piazza IV Novembre in cui si svolge il mercato attuale, presenta alcuni problemi in merito alla sicurezza della circolazione pedonale, in quanto alcuni posteggi/banchi sono situati in prossimità dell'accesso alle scuole elementari, creando situazioni di disagio.

Si può prevedere uno spostamento dell'attuale mercato nella zona del parcheggio auto di via Vittorio Veneto, che sembra offrire più spazio ed è, sicuramente, più idonea dal punto di vista della viabilità, sia pedonale che veicolare.

## **8) Individuazione delle aree su cui vietare il commercio in forma itinerante**

Il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutti i casi previsti dal codice della Strada per motivi di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di igiene ed ordine pubblico.



# COMUNE DI QUINTO VICENTINO

*Piazza IV Novembre, n. 2  
Cod. Fisc. 80007810247*

*36050 Quinto Vicentino (VI)  
P. IVA 00803090240*

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEL MERCATO DI PIAZZA IV NOVEMBRE.**

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato  
con delibera di Consiglio Comunale n... . del.....

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

## INDICE

### CAPITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX MERCATO)

#### **Art. 1**

Oggetto

#### **Art. 2**

Localizzazione e configurazione del mercato

#### **Art. 3**

Giornate e orari di svolgimento del mercato

#### **Art. 4**

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

#### **Art. 5**

Funzionamento del mercato

#### **Art. 6**

Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

#### **Art. 7**

Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle assegnazioni delle Concessioni

#### **Art. 8**

Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

#### **Art. 9**

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

#### **Art. 10**

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli

#### **Art. 11**

Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 12**

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

#### **Art. 13**

Migliorie di ubicazione

#### **Art. 14**

Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la durata, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

#### **Art. 15**

Definizione di corrette modalità di vendita

#### **Art. 16**

Richiamo delle modalità di subingresso

#### **Art. 17**

Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

**Art. 18**

Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

**Art. 19**

Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

**CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

**Art. 20**

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

**Art. 21**

Iniziative Promozionali

**CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE**

**Art. 22**

Zone vietate

**Art. 23**

Svolgimento del commercio itinerante

**CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24**

Sanzioni

**Art. 25**

Variatione dimensionamento e localizzazione posteggi

**Art. 26**

Rinvio a disposizioni di legge

**Art. 27**

Abrogazione di precedenti disposizioni

## **CAPITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX MERCATO)**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato con cadenza settimanale, su aree pubbliche, in applicazione a quanto disposto dal D.Lvo n. 31/03/1998 n. 114, dalla L.R. 06/04/2001 n. 10, dalla D.G.R. n.1902 del 20/07/2001 e dalla D.G.R. n. 2956 del 09/11/2001.

### **Art. 2 - Localizzazione e configurazione del mercato**

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
  - a) l'ubicazione: Piazza IV Novembre
  - b) superficie complessiva del mercato: mq. 2.700 ca
  - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 620 ca
  - d) totale posteggi: n. 14, di cui:
    - n. 06 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
    - n. 07 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore non alimentare
    - n. 01 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
2. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

### **Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento del mercato**

1. Il mercato ha luogo nel giorno di Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.



2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi (scarico e approntamento) sul mercato prima delle ore 7.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato (ricarico merci e rimozione banchi) l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

#### **Art. 4 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra; ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

#### **Art. 5 - Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale,

hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

#### **Art. 6 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Dalle ore 7.30 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo...) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

#### **Art. 7 - Modalità di tenuta e consultazione della Planimetria**

1. Presso l'Ufficio Commercio-Attività produttive e l'Ufficio di Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse,

l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri, nonché il titolare di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.

2. Copia delle assegnazioni delle Concessioni è depositata presso l'Ufficio Commercio-Attività produttive e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.
3. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio-Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.

#### **Art. 8 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

1. L'Ufficio di Polizia Municipale provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
  - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
  - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
  - c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma, sono tenute dalla Polizia Municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

#### **Art. 9 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.

Alla fine delle operazioni di assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo, concorreranno all'assegnazione dei posteggi, eventualmente, ancora liberi.

3. Gli operatori precari dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/98 e agli artt. 3 e 4 della Legge Regionale n. 10/2001, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari" del relativo settore merceologico, viene considerata ogni presenza effettuata nel settore merceologico di appartenenza.  
Per conseguire una presenza, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
5. La graduatoria viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
  - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità.
  - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.

#### **Art. 10 -Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli.**

1. I posteggi destinati ai produttori agricoli, indicati nella planimetria, possono essere a carattere annuale.
2. Modalità di assegnazione:
  - a) nel caso si renda disponibile un posteggio a carattere annuale, il Comune provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, a darne avviso all'albo pretorio. Tale avviso deve contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l'indicazione che esso è riservato ai produttori agricoli e il periodo entro il quale gli aventi titolo possono presentare al Comune la relativa domanda di assegnazione.  
La domanda di assegnazione del posteggio disponibile deve contenere i seguenti dati:
    - generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli.

Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.

In entrambi i casi va indicato:

- il numero di iscrizione al Registro Imprese;
- il numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso esposto all'albo pretorio del Comune;
- il possesso della qualifica di produttore agricolo;
- l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- la dichiarazione di eventuali presenze effettuate nello stesso mercato.

Qualora i terreni, destinati alla produzione dei prodotti posti in vendita, non siano ubicati in questo Comune, alla domanda dovrà essere allegato il certificato in carta libera, rilasciato dal Comune in cui si trova il terreno, con la relativa estensione.

La relativa concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione ai seguenti criteri:

I. ordine cronologico di presentazione delle domande all'ufficio protocollo.

Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., farà fede il timbro postale di spedizione.

II. maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come produttore agricolo stagionale, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

III. maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 4 D. Lvo n. 228/2001.

La concessione viene rilasciata per il periodo di un anno, al termine del quale viene tacitamente rinnovata, se il titolare mantiene la qualifica di produttore agricolo.

3. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.
4. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
5. I produttori agricoli non possono essere titolari di più di una concessione annuale nell'ambito dello stesso mercato.
6. I produttori agricoli titolari di una concessione a carattere annuale, possono cedere il relativo ramo d'azienda esclusivamente ad altri produttori agricoli.
7. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

**Art. 11 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

1. Le concessioni aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento di Contabilità del Comune. Si può prevedere, per le occupazioni giornaliere, il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

**Art. 12 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della

presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

- c) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
- d) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- e) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

### **Art. 13 - Migliorie di ubicazione**

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interesassati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliororie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

### **Art. 14 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la durata, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione**

1. Il Responsabile del Servizio competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati



straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La concessione del posteggio ha la durata di 10 anni e può essere rinnovata su apposita domanda fatta pervenire all'Ente comunale, almeno tre mesi prima della scadenza. Il Responsabile del Servizio competente avvisa con comunicazione scritta, gli operatori della scadenza delle concessioni.
5. Il Responsabile del Servizio competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, appone il visto di rinnovo sulla concessione di posteggio, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
6. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Responsabile del Servizio competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

#### **Art. 15 - Definizione di corrette modalità di vendita**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Deve essere assicurato il passaggio per gli automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1,00 dalla verticale del limite di allineamento.
5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2,00 e non superiori a metri 3,00
6. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

7. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

#### **Art. 16 - Richiamo delle modalità di subingresso**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

#### **Art. 17 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

#### **Art. 18 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione

- degli operatori provvedendo ad individuare un nuovo posteggio, avente le medesime dimensioni.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
    - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
    - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
  3. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
  4. Il Responsabile del Servizio comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
    - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
    - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
  5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

#### **Art. 19 - Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

## **CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 20 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti degli spazi stabiliti di volta in volta dal competente Ufficio di Polizia Municipale.
3. E' vietata l'attività di vendita in maniera del tutto occasionale da parte di chi non esercita in maniera professionale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114.

### **Art. 21 - Iniziative Promozionali**

1. Attività di commercio su aree pubbliche possono inoltre essere esercitate, previa autorizzazione comunale di occupazione di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni organizzate da enti, associazioni, altri organismi o gruppi di operatori del settore, aventi finalità di promozione delle attività commerciali di specifica tipologia e settore merceologico. Possono inoltre, essere autorizzate nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone, in occasione di festività, fiere-mercato o sagre. Le domande di partecipazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.
2. A tali iniziative possono partecipare gli operatori in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal D.Lgs n. 114/1998 e dalla L.R. n. 10/2001. Qualora esse prevedano la partecipazione di artigiani o di produttori agricoli, sarà applicata la specifica normativa vigente in materia.

## **CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 22- Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato in tutte le zone dove sia recato intralcio alla circolazione e, comunque in tutti i casi previsti dal Codice della Strada e per ragioni d'igiene e sicurezza pubblica.
2. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive l'Amministrazione comunale può derogare ai divieti stabiliti.

### **Art. 23 - Svolgimento del commercio itinerante**

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

## **CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 - Sanzioni**

1. Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lgs 114/1998.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
  - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
  - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
  - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
  - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
  - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

### **Art. 25 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

#### **Art. 26 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

#### **Art. 27 - Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

.....